

La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in euro 30.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 – inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, che viene ridotta del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB, della spesa del bilancio 2011, istituendo un apposito capitolo denominato "Spese per il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'art. 6 della presente legge, quantificati a regime in euro 80.000,00, si provvede nei limiti consentiti dalle disponibilità di risorse autonome con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.